

REGOLAMENTO SEZIONE SALVAMENTO FORMAZIONE DIDATTICA

	INCARICATO	FUNZIONE	DATA
REDAZIONE	Commissione didattica Salvamento	Organo proponente	13/01/2017
REDAZIONE	T. Fioravanti	Sez. Salvamento	03/02/2017
VERIFICA	A. Panza	Segretario Generale	08/02/2017
APPROVAZIONE	Consiglio Federale	Organo deliberante	Del. N. 40 14/02/2017


FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO


Sezione Salvamento

Piazza Lauro de Bosis, 3

00135 Roma



 06 36200480-51-81-77-40-028

 06 36200466

 salvamento.brevetti@federnuoto.it

La Federazione Italiana Nuoto adotta un sistema di gestione della qualità conforme alla norma internazionale UNI EN ISO 9001:2008

Certificato n° 22246

Sommario

Art. 1. Costituzione e rappresentanza 3

Art. 2. Scopi 3

Art. 3. Qualifiche..... 4

Art. 4. Organi della Sezione 4

 Il Presidente..... 5

 Commissione Didattica 5

 Commissione Medico Scientifica BLS-D..... 5

 Coordinatore Regionale..... 5

 Coordinatori Locali 6

 Coordinatore nazionale della Sezione Salvamento per la Protezione Civile 6

Art. 5. Albo..... 7

Art. 6. Incompatibilità delle cariche 7

Art. 7. Obblighi federali – codice disciplinare – sanzioni – ricorsi – commissione arbitrale 7

Art. 8. Norme di Attuazione 7

Art. 9. Disposizioni Finali 7

Art. 1. Costituzione e rappresentanza

La Sezione Salvamento della Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.) è stata costituita nel 1939, attraverso la incorporazione della Società Italiana di Salvamento “Natatorium”, fondata nel 1899.

La F.I.N. Sezione Salvamento, già aderente alla Federation Internationale de Sauvetage (F.I.S.), è affiliata alla International Life Saving Federation (I.L.S.) e alla International Life Saving Federation of Europe (I.L.S.E.) fin dalla loro costituzione (1994) delle quali accetta e applica i Regolamenti e dalle quali è riconosciuta come unica rappresentante dell'Italia.

La F.I.N. Sezione Salvamento è delegata a curare i rapporti con la I.L.S. e la I.L.S.E. e le altre Federazioni nazionali riconosciute dalle predette organizzazioni internazionali, secondo le direttive di massima fissate dalla F.I.N.

La F.I.N. Sezione Salvamento costituisce nuclei di volontariato, ai sensi della legge 266/1991, nell'ambito della Protezione Civile; a tal fine la Sezione Salvamento è delegata a curare i rapporti di collaborazione con le competenti Autorità Statali, Enti, Sezioni di Enti, Corpi, Centri Sportivi civili e militari interessati.

Art. 2. Scopi

La F.I.N. Sezione Salvamento ha lo scopo di:

- insegnare e addestrare al Salvamento, per prevenire gli incidenti in acqua e diffondere la conoscenza delle pratiche di primo soccorso e della tutela dell'Ambiente;
- porre in essere, mediante la costituzione di nuclei di volontariato specializzato in soccorso nell'ambito della Protezione Civile e in collaborazione con le autorità competenti, tutte quelle azioni di solidarietà e soccorso per la tutela della popolazione civile in materia di sicurezza e sorveglianza del territorio e, in ogni caso con tutti gli altri soggetti interessati alle attività del salvamento.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, alla F.I.N. Sezione Salvamento sono demandati i seguenti compiti:

1) TECNICO-DIDATTICI:

- effettuare corsi di formazione e di aggiornamento e corsi di istruzione al salvamento, per civili e militari, nonché rilasciare i brevetti di “Assistente Bagnanti” e tutti gli altri brevetti di salvamento di competenza;
- istituire e regolamentare i “Centri di Alta Specializzazione”, aventi per oggetto le attività del salvamento;
- valutare l'idoneità della attrezzatura necessaria per l'insegnamento al recupero e al trasporto del pericolante, l'uso di attrezzi e mezzi per il soccorso acquatico, anche con l'ausilio di mezzi audiovisivi;
- proporre al Consiglio Federale premi speciali per Enti, Corpi, Scuole e Società e persone singole che si siano particolarmente distinti nella collaborazione con le attività di addestramento al salvamento e l'assegnazione di diplomi e medaglie di benemerenzza per attività o per azioni di particolare merito;
- provvedere alla ideazione e realizzazione delle necessarie pubblicazioni tecniche, didattiche, di propaganda e di supporti audiovisivi;
- promuovere, presso le autorità competenti, l'emanazione di norme per la sicurezza dei cittadini in situazioni che individuino nell'elemento acqua un aspetto predominante o comunque pericolosamente casuale, contribuendo alla applicazione delle norme medesime;
- promuovere la costruzione di nuovi impianti natatori ai fini del salvamento, con idonee caratteristiche tecniche mirate alla maggiore sicurezza degli utenti e contribuire all'adeguamento degli impianti esistenti alle norme di sicurezza.

2) SOCCORSO E PREVENZIONE:

- collaborare, in virtù dei principi di solidarietà che si manifestano nelle forme del volontariato con gli organi della Protezione Civile e nel più ampio quadro del soccorso pubblico, con tutte le Autorità competenti in materia di sorveglianza e sicurezza del territorio;

Regolamento – Sezione Salvamento

- prendere ogni utile iniziativa per raccogliere adesioni, mezzi e finanziamenti per potenziare l'attività di collaborazione con gli Enti sopraindicati, anche mediante idonee strutture costituite all'interno della F.I.N. Sezione Salvamento;
- istituire nuclei territoriali nell'ambito della Protezione Civile al fine di realizzare un'attività di previsione e prevenzione mediante le conoscenze culturali, tecniche ed umane di cui dispone la F.I.N., d'intesa con le Autorità competenti a favore delle popolazioni sul territorio nazionale;
- svolgere attività di formazione e addestramento;
- assumere ogni iniziativa finalizzata alla formazione dei cittadini in merito alla divulgazione della cultura di protezione civile;
- partecipare alla programmazione, organizzazione, monitoraggio e verifica delle iniziative di protezione civile.

Art. 3. Qualifiche

Le qualifiche rilasciate alle persone fisiche tesserate dalla Sezione Salvamento si suddividono in due distinte categorie: qualifiche professionalmente riconosciute e attestazioni di abilità.

Le qualifiche professionalmente riconosciute sono:

- Assistente Bagnante Piscina;
- Assistente Bagnante acque interne;
- Assistente Bagnante marittimo;
- brevetto di Abilità nel Nuoto per Salvamento di 3° grado CP.

Gli attestati di abilità sono:

- Sportivo di Abilità di 1°, 2° e 3° grado;
- tessera di idoneità al Primo Soccorso Asfittici;
- attestati di Alta Specializzazione "Soccorritore Fluviale e Alluvionale";
- attestati di Istruttore di Soccorso e Conduttore con Moto d'acqua, Soccorritore sulla barella con moto d'acqua, Conduttore Soccorritore Acque delimitate;
- attestati di Istruttore di Unità Cinofila e Unità Cinofila;
- attestati di istruttore S.U.P. Rescue e operatore S.U.P. Rescue;
- Sa Nuotare 1 con attestato di bagnante sicuro;
- Sa Nuotare 2 attestato di Abilità nel Nuoto per Salvamento;
- attestato di Maestro di voga per il soccorso;
- attestato BLS-D;
- Certificazione di tirocinio.

Art. 4. Organi della Sezione

Gli Organi della Sezione sono:

- il Presidente;
- la Commissione didattica;
- la Commissione medico scientifica BLS-D;
- i Coordinatori Regionali e i coordinatori Locali;
- Il Coordinatore nazionale della Sezione Salvamento per la Protezione Civile.

Regolamento – Sezione Salvamento

Il Presidente

Il Presidente della Sezione è nominato, salvo revoca, dal Consiglio Federale della F.I.N. in occasione della prima riunione utile successiva all'insediamento del Consiglio Federale eletto per ogni nuovo quadriennio.

Il Presidente deve essere individuato tra coloro in possesso dei requisiti indicati all'art. 25, comma 2, lettere a), b), c) e d) dello Statuto federale.

Il Presidente è il rappresentante Istituzionale della Sezione Salvamento e ne risponde al Consiglio Federale. Su invito del Presidente interviene alle riunioni del Consiglio federale nelle quali l'ordine del giorno prevede argomenti relativi alla Sezione Salvamento.

Commissione Didattica

La Commissione è nominata dal Consiglio Federale su proposta del Presidente della Sezione Salvamento e permane in carica per il quadriennio, salvo revoca.

I componenti della Commissione devono essere individuati tra coloro in possesso dei requisiti indicati all'art. 25, comma 2, lettere a), b), c) e d) dello Statuto federale, oltre che al possesso della qualifica di Allenatori di Nuoto e Nuoto per Salvamento (derogabile in caso di esperti di primissimo livello nel campo del Salvamento acquatico) ed in regola con il tesseramento federale.

I compiti della Commissione, è coordinata dal Presidente della Sezione Salvamento, sono:

- la valutazione della funzionalità ed efficacia dei piani didattici;
- la verifica della qualità dell'attività didattica e dell'adeguatezza dei docenti dei corsi;
- la proposizione al Consiglio Federale di iniziative di vario tipo atte a migliorare l'organizzazione della didattica;
- l'espressione di pareri per la revisione dei Regolamenti didattici dei Corsi di studio nonché l'attivazione o disattivazione di nuovi Corsi di studio;
- la divulgazione del materiale didattico e promozionale presso gli istituti scolastici, gli enti interessati e le società.

Commissione Medico Scientifica BLS-D

La Commissione è nominata per il quadriennio olimpico, salvo revoca, dal Consiglio Federale; ha lo scopo di redigere le linee guida della F.I.N. da adottare su tutto il territorio nazionale per la formazione degli operatori BLS-D FIN.

Sovrintende l'attività dei Centri Federali regionali di Formazione del BLS-D verificando il rispetto dei protocolli emanati e svolge un'attività di supporto ai settori federali in materia di BLS-D.

Provvede all'aggiornamento dei programmi relativi alla formazione nelle materie relative al BLS-D.

Coordinatore Regionale

I Coordinatori Regionali sono nominati per il quadriennio olimpico, salvo revoca, dal Consiglio Federale su proposta del Presidente del Comitato Regionale competente per territorio.

I Coordinatori Regionali devono essere individuati tra coloro in possesso dei requisiti indicati all'art. 25, comma 2, lettere a), b), c) e d) dello Statuto federale, oltre che al possesso della qualifica di Allenatori di Nuoto e Nuoto per Salvamento ed in regola con il tesseramento federale.

Non possono ricoprire l'incarico di Coordinatori Regionali coloro che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato con la F.I.N.

Regolamento – Sezione Salvamento

I Coordinatori Regionali sono responsabile di tutta l'attività di Salvamento del proprio Comitato; essi provvedono a supervisionare, organizzare e coordinare l'attività regionale sviluppando sinergie positive fra le diverse realtà territoriali.

I Coordinatori Regionali sovrintendono all'attività svolta dai Coordinatori Locali al fine di garantire la qualità dell'offerta formativa proposta a livello locale, verificando il rispetto delle procedure di organizzazione dei Corsi e delle relative disposizioni amministrative, con l'obiettivo di perseguire la costante soddisfazione e la qualità del servizio erogato agli utenti.

Al Coordinatore Regionale non è consentita la possibilità di svolgere -direttamente o indirettamente- attività formativa di Salvamento acquatico in favore o comunque in collaborazione con altre organizzazioni operanti nel settore. L'eventuale mancato rispetto del predetto vincolo comporta la sospensione, e nei casi più gravi la revoca, dell'incarico affidato dalla F.I.N., fermo restando gli eventuali provvedimenti degli Organi di Giustizia federale a seguito di accertamento della Procura Federale, fermo restando gli eventuali ulteriori provvedimenti che la Federazione Italiana Nuoto si riserva di assumere in ragione della gravità delle infrazioni eventualmente rilevate.

Coordinatori Locali

I Coordinatori Locali sono nominati per il quadriennio olimpico, salvo revoca, dal Consiglio Federale su proposta del Presidente del Comitato Regionale competente per territorio, sentiti i Coordinatori regionali.

I Coordinatori Locali devono essere individuati tra coloro in possesso dei requisiti indicati all'art. 25, comma 2, lettere a), b), c) e d) dello Statuto federale, oltre che al possesso della qualifica di Allenatori di Nuoto e Nuoto per Salvamento ed in regola con il tesseramento federale.

Non possono ricoprire l'incarico di Coordinatori Locali coloro che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato con la F.I.N.

Il Coordinatore locale deve essere un Allenatore di Nuoto e Nuoto per Salvamento Il Coordinatore locale è tenuto a svolgere l'attività formativa di Salvamento acquatico in esclusiva con la F.I.N., nel rispetto dei programmi didattici della Sezione Salvamento, in conformità ai Regolamenti federali.

Al Coordinatore locale non è consentita la possibilità di svolgere -direttamente o indirettamente- attività formativa di Salvamento acquatico in favore o comunque in collaborazione con altre organizzazioni operanti nel settore. L'eventuale mancato rispetto del predetto vincolo comporta la sospensione, e nei casi più gravi la revoca, dell'incarico affidato dalla F.I.N., fermo restando gli eventuali provvedimenti degli Organi di Giustizia federale a seguito di accertamento della Procura Federale, fermo restando gli eventuali ulteriori provvedimenti che la Federazione Italiana Nuoto si riserva di assumere in ragione della gravità delle infrazioni eventualmente rilevate.

Coordinatore nazionale della Sezione Salvamento per la Protezione Civile

Il Coordinatore nazionale della Sezione Salvamento per la Protezione Civile i Locali è nominato per il quadriennio olimpico, salvo revoca, dal Consiglio Federale su proposta del Presidente della Sezione Salvamento.

Il Coordinatore deve essere individuato tra coloro in possesso dei requisiti indicati all'art. 25, comma 2, lettere a), b), c) e d) dello Statuto federale.

Il Coordinatore nazionale per la Protezione civile collabora con il Dipartimento di Protezione Civile e, nel più ampio quadro del soccorso pubblico, con tutte le altre autorità competenti in materia di sorveglianza e sicurezza del territorio anche ai fini della tutela dell'Ambiente.

Regolamento – Sezione Salvamento

Il Coordinatore Nazionale collabora con il Dipartimento di Protezione Civile, le Regioni e tutti gli organismi del volontariato interessati al settore e promuove i piani nazionali e regionali per la previsione e la prevenzione alle varie ipotesi di rischio che individuano nell'elemento acqua un aspetto predominante o comunque pericolosamente casuale.

Art. 5. Albo

Presso la Federazione è istituito, in forma elettronica e pubblica, l'Albo degli Assistenti Bagnanti.

Gli Uffici della Sezione provvedono all'iscrizione degli aventi diritto, previa verifica del possesso della relativa qualifica e del tesseramento federale in corso di validità.

Art. 6. Incompatibilità delle cariche

Tutte le cariche e funzioni indicate nel presente Regolamento sono incompatibili con tutte le cariche elettive federali nazionali e regionali, con l'eccezione dei componenti della Commissione Didattica e della Commissione Medico Scientifica BLS-D.

Art. 7. Obblighi federali – codice disciplinare – sanzioni – ricorsi – commissione arbitrale

Tutti i soggetti qualificati della Sezione Salvamento hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, i Regolamenti federali e le disposizioni dei competenti organi della F.I.N.

Nei loro riguardi si applicano le sanzioni disciplinari previste dai Regolamenti Federali.

Art. 8. Norme di Attuazione

Il Consiglio Federale emana, annualmente, la Circolare Normativa che regola l'attività di organizzazione dell'attività didattica.

Il Segretario Generale può emanare, d'intesa con la Sezione Salvamento, norme di attuazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento e nella Circolare annuale normativa.

Gli atti di rappresentanza esterna di carattere politico istituzionale sono sottoscritti dal Presidente federale; gli atti, anche di rilevanza esterna, di natura organizzativa e operativa sono sottoscritti dal Segretario Generale o da suo delegato.

Art. 9. Disposizioni Finali

Il presente Regolamento, entra in vigore dal giorno successivo dalla data di approvazione del Consiglio federale.